REGOLAMENTO (CEE) N. 2078/76 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 1976

recante modalità di applicazione, per la campagna vitivinicola 1976/1977, della distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola, prevista dall'articolo 24 ter del regolamento (CEE) n. 816/70

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1167/76 (2), in particolare l'articolo 24 ter, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 557/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che stabilisce i tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ed abroga il regolamento (CEE) n. 475/75 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1020/76 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, per agevolare l'applicazione delle misure di controllo, occorre stabilire le date limite per la presentazione delle domande di approvazione dei contratti, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1931/76 del Consiglio, del 20 luglio 1976, che stabilisce le norme generali per le operazioni di distillazione di vini previste dagli articoli 6 ter, 6 quater, 24 bis e 24 ter del regolamento (CEE) n. 816/70 (5), per l'approvazione stessa, nonché per le operazioni di distillazione di cui trattasi ;

considerando che le parti che hanno chiesto di concludere un contratto di distillazione devono essere informate in tempo utile circa il risultato della procedura di approvazione ;

considerando che è necessario precisare le indicazioni che devono figurare nei contratti di distillazione ;

considerando che la procedura di pagamento dell'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento citato prevede che l'aiuto stesso venga versato al produttore in due rate ; che il versamento della seconda rata deve essere effettuato entro un termine limitato per consentire al produttore di beneficiare della totalità dell'aiuto ; che è pertanto opportuno disporre che il versamento venga effettuato entro 30 giorni al massimo dall'avvenuta distillazione ;

considerando che i prezzi dei vini destinati alla distillazione non consentono la commercializzazione, a condizioni normali, dei prodotti ottenuti a seguito della distillazione stessa ; che è pertanto necessario versare un aiuto e, tenuto conto delle spese normali, fissarne l'importo ad un livello che consenta la commercializzazione dei prodotti ottenuti ;

considerando che occorre prevedere condizioni tecniche per il riconoscimento dei distillatori ; che occorre inoltre prevedere i casi in cui il riconoscimento deve essere in linea di massima ritirato per inadempienza del distillatore non dovuta a caso fortuito o di forza maggiore ;

considerando che gli organismi d'intervento di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1931/76 della Commissione devono essere informati dello svolgimento delle operazioni di distillazione e devono conoscere in particolare i quantitativi di vino da pasto distillati e i quantitativi di alcole ottenuti ;

considerando che occorre prevedere un sistema per la determinazione della quota della provenienza delle uve da tavola che devono essere distillate a norma dell'articolo 24 ter, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70 ;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 571/76 della Commissione, del 15 marzo 1976, che stabilisce delle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 557/76 del Consiglio, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 475/75 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1026/76 (7), dispone che, nell'ambito del regime di distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, dal 1° settembre al 15 dicembre 1976 si applicherà in Italia un determinato coefficiente, onde garantire che gli importi versati in rapporto a tale operazione non subiranno mutamenti per un raccolto ; che le modifiche del regolamento (CEE) n. 816/70, destinate ad entrare in vigore il 1° settembre 1976, impongono una rettifica della disposizione sopra riportata ; che è inoltre opportuno estendere la medesima alle altre operazioni di distillazione di cui agli articoli 24 bis e 24 ter del regolamento succitato, caratterizzate da condizioni economiche analoghe ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 42.
(3) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 115 del 1°. 5. 1976, pag. 66.
(5) GU n. L 211 del 5. 8. 1976, pag. 5.
(6) GU n. L 68 del 15. 3. 1976, pag. 1.
(7) GU n. L 116 del 3. 5. 1976, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione, per la campagna vitivinicola 1976/1977, della distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola prevista dall'articolo 24 ter del regolamento (CEE) n. 816/70.

Articolo 2

1. Al più tardi 15 giorni dopo aver ricevuto la domanda di approvazione di un contratto di distillazione, l'organismo d'intervento di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1931/76 comunica alle parti contraenti il risultato della procedura di approvazione.

2. Nei contratti devono essere indicati :

a) il quantitativo, il colore e la gradazione alcolometrica effettiva dei vini da distillare ;

b) il nome e l'indirizzo del produttore ;

c) il luogo in cui il vino è immagazzinato ;

d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria ;

e) l'indirizzo della distilleria.

3. Per distillatore s'intende la persona per conto della quale viene effettuata la distillazione.

Articolo 3

1. Il prezzo d'acquisto fissato dall'articolo 24 ter, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70 è di 1,16 UC/grado/hl.

2. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1931/76 è fissato in :

— 0,62 UC/grado/ettolitro, se il vino è stato trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento stesso ;

— 0,54 UC/grado/ettolitro, se il vino è stato trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento stesso.

3. I pagamenti previsti dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1931/76 devono essere effettuati entro 30 giorni al massimo dall'adempimento delle condizioni prescritte.

4. Nel caso previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1931/76, il pagamento del prezzo minimo d'acquisto viene effettuato entro 30 giorni al massimo dall'entrata in distilleria del quantitativo totale di vino che figura nel contratto.

5. Nel caso previsto dall'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1931/76, il pagamento del prezzo minimo d'acquisto viene effettuato entro 30 giorni al massimo dall'avvenuta distillazione del quantitativo totale di vino che figura nel contratto. Se l'organismo d'intervento competente di uno Stato membro non si avvale in generale della facoltà prevista dal citato articolo 3, paragrafo 6, il distillatore può avvalersene soltanto previo accordo del produttore.

Articolo 4

1. Per essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1931/76, i distillatori devono essere in grado di trasformare il vino in un prodotto con gradazione alcolometrica pari o superiore a 86° o in un prodotto con gradazione alcolometrica pari o inferiore a 85°.

2. Il riconoscimento deve essere ritirato in particolare se il distillatore, salvo caso fortuito o di forza maggiore, non paga al produttore il prezzo d'acquisto e se non rispetta gli obblighi che gli incombono in virtù delle disposizioni comunitarie.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 ter, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70, gli Stati membri, basandosi sui risultati delle cinque campagne precedenti la campagna 1976/1977, stabiliscono le quote dei vini che devono essere distillati e provengono dalle varietà che, nella classificazione di una stessa unità amministrativa, compaiono simultaneamente come uve da tavola e come uve da vino.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché vengano applicate le disposizioni del presente regolamento e, in particolare, affinché siano eseguiti i controlli intesi ad impedire che i vini ottenuti da uve da tavola vengano sviati dalla loro destinazione, consistente nella distillazione. Gli Stati membri possono prevedere a tal fine una vinificazione separata e l'impiego di un rivelatore.

Articolo 7

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 571/76 è modificato come segue :

« Agli importi che devono essere pagati in virtù degli articoli 24, 24 bis e 24 ter del regolamento (CEE) n. 816/70, dal 1° settembre al 15 dicembre 1976 si applica, per l'Italia, il coefficiente 1,12369 ».

Articolo 8

1. Al più tardi il 30 novembre 1976, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di vino che figurano nei contratti di distillazione approvati.

2. Non oltre il giorno 10 di ogni mese, i distillatori comunicano all'organismo d'intervento i quantitativi di vino da pasto distillati nel corso del mese precedente indicando i quantitativi, espressi in alcole puro, dei prodotti ottenuti e distinguendo i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1931/76, da quelli di cui al paragrafo 3, secondo trattino, dell'articolo stesso.

3. Non oltre il giorno 20 di ogni mese, gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione i quantitativi di vino distillati nel mese precedente e i quantitativi, espressi in alcole puro, dei prodotti ottenuti, distinguendoli come indicato al paragrafo 2.

4. Al più tardi il 30 giugno 1977, gli Stati membri comunicano i casi di inosservanza degli obblighi imposti ai distillatori e i provvedimenti da essi adottati al riguardo.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 1976.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Henri SIMONET